



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

**Chiarimenti sui Tirocini presso gli Uffici Giudiziari
ex art. 73 D.L. n. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) e art.
44 L. 247/2012 e D.M. n. 58/2016**

In merito alle domande pervenute dai praticanti al fine di chiarire cosa si intenda per “Ufficio Giudiziario” e per chiarire le limitazioni previste sia all’art. 73, c. 7 D.L. n. 69/2013, richiamate anche all’art. 5, c. 2. lett a) - Convenzioni sottoscritte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con gli Uffici Giudiziari, sia all’art. 6, c. 2 lett. a) - Convenzioni per la formazione dei praticanti ex art. 44 L. 247/2012 e D.M. n. 58/2016 sottoscritte con gli Uffici Giudiziari,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nelle sedute del 5 aprile 2018 e 20 settembre 2018,

ha precisato che:

- a) per Ufficio Giudiziario si debba intendere la Sezione di cui fa parte il Giudice affidatario;
- b) il praticante NON può svolgere attività di praticantato avanti all’Ufficio Giudiziario ove svolge o ha svolto il tirocinio ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) o dell’art. 44 L. 247/2012 e D.M. n. 58/2016;
- c) il praticante, durante lo svolgimento del praticantato, NON può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica;
- d) il praticante, durante lo svolgimento del praticantato, NON può rappresentare e difendere – neppure nelle fasi o gradi successive della causa – le parti i procedimenti che si sono svolti avanti il magistrato affidatario o assumere qualsiasi incarico professionale per le stesse parti;
- e) il praticante NON può avere accesso, durante l’attività di praticantato, ai fascicoli organizzati presso la procura relativa.

Pertanto il praticante che svolga attività di praticantato presso un avvocato penalista NON può svolgere il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 o art. 44 L. 247/2012 e D.M. n. 58/2016 presso la Procura della Repubblica, la Procura generale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.